



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE  
IL REVISORE UNICO**

**ARPAM**  
Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale delle Marche - Registro Unico

**ID: 1554523|23/12/2022|DIRGE**

**VERBALE N.33 - 2022**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ATTO UNILATERALE PER IL TRIENNIO 2016-2018 E ACCORDO ANNUALE ANNO 2022, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, 7 E 8 DEL CCNL 19/12/2019 - DIRIGENZA SANITA' -**

Il giorno 23 dicembre 2022 nella sede amministrativa dell'ARPAM sita in Ancona in Via Ruggeri 5, ho esaminato l'atto unilaterale, a seguito mancata sottoscrizione delle OO.SS. del personale dirigente dell'area della dirigenza SANITA' dell'ARPAM, nella riunione del 07-12-2022, trasmesso allo scrivente con mail del 20.12.2022, riguardante:

- Recepimento a livello decentrato del CCNL 19/12/2019 – triennio 2016/2018 – riferito a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 5:
  - Sistema delle relazioni sindacali
  - Fondi artt. 94 – 95 – 96 CCNL 19/12/2019 criteri e modalità di attribuzione
  - Sciopero
  - Welfare integrativo
- Criteri di finalizzazione delle risorse fondi anno 2022
- Finalizzazione risorse fondi anno 2022
- Definizione nuovo protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante a decorrere dall'anno 2022.

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con



i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) l'ipotesi di CCDI del personale della dirigenza SANITA' dell'ARPAM non è stata sottoscritta dalle OO.SS;
- 2) secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del CCNL 19/12/2019, in caso di mancato raggiungimento di accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 5, lettere a—c-e-f l'ente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo, in osservanza delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- 3) agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis;
- 4) che la predetta ipotesi di CCDI è accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, debitamente sottoscritte;

ESAMINATA la documentazione prodotta.

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione dell'atto unilaterale è finanziata con le risorse dei fondi artt. 94-95-96 del CCNL 19/12/2019, così come definiti per l'anno 2021 ed in via provvisoria per l'anno 2022, con determina del Direttore Generale n. 22/DG/2022.

L'atto unilaterale rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione dell'atto unilaterale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.



### CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'atto unilaterale riferito alla ipotesi CCDI 14/09/2021 per il triennio 2016-2018 e accordo annuale anno 2022 (oltre analisi protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali connesso sistema premiante, a decorrere dall'anno 2022).
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detto atto unilaterale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019, costituiti in sede aziendale per l'anno 2021 ed in via provvisoria per l'anno 2022 con determina del Direttore Generale n. 22/DG/2022, e destinati agli istituti previsti dall'atto di cui trattasi.
- Che gli importi dei fondi così come quantificati con la determina sopra richiamata trovano copertura nei conti economici indicati nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.
- La compatibilità dei costi conseguenti al recepimento dell'atto unilaterale, per l'anno 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona, 23 dicembre 2022

  
IL REVISORE UNICO  
Dott. Guido Frinconi